

ESTRATTO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Nel perseguire gli obiettivi di crescita e integrità aziendale, Unifidi Sardegna si impegna attivamente a contrastare qualsiasi forma di comportamento illecito all'interno della propria organizzazione. Questo impegno si traduce nella promozione e diffusione di valori etici fondamentali e nell'effettiva attuazione di regole di condotta e processi di controllo rigorosi. In linea con le normative vigenti e seguendo le migliori pratiche internazionali, Unifidi Sardegna si adopera per creare un ambiente di lavoro etico e trasparente.

Una delle principali iniziative in questo contesto è l'istituzione di un Regolamento per la Gestione delle segnalazioni, conforme alle disposizioni normative in materia di whistleblowing. Questo regolamento fornisce un quadro chiaro e definito per effettuare segnalazioni sia interne che esterne, stabilendo procedure e criteri specifici.

In conformità con le disposizioni del Regolamento e della normativa esterna di riferimento, Unifidi Sardegna ha implementato la Piattaforma whistleblowing come principale canale per le segnalazioni interne e ha individuato nella figura del RAML il soggetto deputato a svolgere le attività di gestione delle segnalazioni.

Unifidi Sardegna incoraggia, pertanto, chiunque venga a conoscenza di violazioni (comportamenti, atti od omissioni) di legge e/o di protocolli interni aziendali che siano, anche potenzialmente, lesive dell'interesse pubblico ovvero dell'integrità dell'ente, ad effettuare una segnalazione tramite la **Piattaforma whistleblowing** <https://unifidisardegna.wbisweb.it/>. La Piattaforma whistleblowing è uno strumento informatico che, anche tramite un sistema di crittografia, garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, consentendo all'ufficio competente di comunicare con il segnalante fornendogli un avviso di ricevimento della segnalazione ed un riscontro sul seguito che viene dato o che si intende dare alla stessa. **Inoltre, il segnalante avrà modo di accedere alla stessa e monitorare lo stato della propria segnalazione mediante un codice univoco identificativo, fornito in fase di prima trasmissione della segnalazione.** In virtù di quanto appena detto, qualora il soggetto preferisca non rivelare la sua identità, la piattaforma consente di trasmettere le segnalazioni anche in forma anonima, fornendo la possibilità al segnalante di identificarsi in un momento successivo.

Le segnalazioni possono essere effettuate tramite la Piattaforma whistleblowing, sia in forma scritta sia in forma orale. In alternativa il segnalante potrà chiedere al gestore un incontro diretto, che verrà registrato previo consenso espresso del segnalante, e del quale verrà redatto **un verbale sottoscritto sia dal gestore della segnalazione sia dal segnalante stesso**. Una copia del verbale verrà consegnata al segnalante.

Ai fini della gestione della segnalazione, è opportuno che la persona segnalante fornisca, in buona fede, ogni elemento utile a consentire lo svolgimento delle investigazioni interne, anche trasmettendo, ove disponibili, evidenze documentali di supporto.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le possibili fattispecie di violazioni oggetto di segnalazione possono rientrare:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- illeciti commessi in violazione dell'articolo 325 del TFUE dispone che gli Stati membri e l'Unione condividano la responsabilità di adottare misure di lotta contro la frode, che lede gli interessi finanziari dell'Unione stessa;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti,
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nelle precedenti casistiche e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente.

Unifidi garantisce protezione da qualsiasi atto di ritorsione nei confronti della persona segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata in buona fede. In ogni caso, al fine di tutelare la dignità, l'onore e la reputazione di ognuno, e si impegna ad offrire altresì massima protezione dalle segnalazioni diffamatorie.

Per maggiori informazioni sulle procedure, sulle modalità e sui presupposti per effettuare le segnalazioni, invitiamo a consultare il Regolamento per la gestione delle segnalazioni whistleblowing.